

**Introduzione
alla Riforma
del Terzo settore
per gli enti ecclesiastici**



*Il ramo Terzo settore dell'ente
ecclesiastico
e
il patrimonio destinato*

Don Lorenzo Simonelli

Martedì, 23 gennaio 2018

Aula Paolo VI

Pontificia Università Lateranense

1 Premessa: tutte le attività ecclesiali sgorgano dalle virtù teologali

Nel secolo XIX hanno visto la luce numerosi istituti di vita consacrata il cui carisma li portava a prendersi cura delle **persone più povere e ammalate o a favore dell'istruzione dei bambini**

I fondatori certamente non immaginavano:

- quante preoccupazioni avrebbero assillato i loro successori,
- quanta competenza giuridico-gestionale avrebbero dovuto acquisire i futuri economi e
- quanti adempimenti formali avrebbero dovuto affrontare i religiosi incaricati di dirigere queste attività.

Tutto questo è avvenuto in quanto l'ordinamento statale ha – via via – ricondotto tali attività all'interno del Sistema Scolastico Nazionale e al Sistema Sanitario Italiano.

Ancor più emblematico è il caso delle parrocchie che da sempre accompagnano lo sviluppo del tessuto sociale e – mosse dalle virtù teologali – assicurano una miriade di piccoli e grandi servizi.

Ora, alla luce del D.Lgs. n. 112/17 (Impresa Sociale) e del D.Lgs. n. 117/17 (Terzo Settore), alcuni di questi servizi (sono certamente esclusi quelli di religione o culto) sono ricondotti tra le «*attività di interesse generale*» che assicurano «*la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona*»:

- le iniziative contro la dispersione scolastica e quelle volte ad assicurare **un supporto extrascolastico** ai bambini e ragazzi che ne hanno bisogno,
- **l'aiuto** – non solo economico – e **l'ascolto offerto ai tanti bisognosi** che avvicinano i gruppi Caritas e i Centri di Ascolto,
- **l'animazione culturale** assicurata anche grazie alla diffusione delle sale cine-teatrali presenti non solo nelle località più grandi,
- la **pratica sportiva** resa possibile grazie alla presenza nelle parrocchie del campo di calcio e, negli ultimi decenni, di vere e proprie palestre,
- il **turismo sociale** attraverso la gestione delle “case per ferie”,
- la **cura dei beni di interesse culturale**,
- le **opere socio assistenziali** (case di riposo, consultori ...).

Le attività sociali dell'ente ecclesiastico

Può sembrare paradossale ma le iniziative promosse e realizzate dagli enti ecclesiastici sono così connaturali per la vita quotidiana delle comunità ecclesiali e, nel contempo, attese dalla società italiana, che si generano due effetti contrapposti:

- da un lato sembra che alle diocesi, alle parrocchie e agli istituti religiosi si chiedano solo questi servizi,
- dall'altro solo con fatica è conosciuta e riconosciuta la peculiarità degli enti ecclesiastici, condizione imprescindibile per non mortificare o non rendere eccessivamente ardua la sostenibilità di tutte le loro attività.

Per leggere in modo corretto questo fenomeno, ecclesiale prima che sociale, occorre superare l'equivoco che per la Chiesa **l'impegno in questi ambiti** (non immediatamente attinenti al culto) **sia di origine estrinseca**.

Al contrario: per le comunità ecclesiali **le diverse forme di cura dell'altro**, nei modi che la storia e il contesto sociale sollecitano, **è intimamente connesso con il dono della fede**.

Un segno di questo originario ed indissolubile legame tra fede e vita quotidiana è l'episodio narrato al principio del capitolo 6 degli Atti degli Apostoli che illustra la preoccupazione per la comunità cristiana affinché a nessuno mancasse il pane quotidiano.



2 Il binomio “tipologia di enti” e “tipologia di attività”. L’esclusività.

L’art. 4 del D.Lgs. n. 117/17 afferma che «Sono **enti del Terzo settore** le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società **costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».

L’art. 5 precisa che: «Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, **esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto [...]».



Infine l'art. 6 afferma che «*Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale*».

Queste tre norme impediscono che possa essere Ente di Terzo Settore (ETS) un soggetto che intende gestire attività diverse da quelle dell'art. 5 che non siano riconosciute come «secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale».

Qui trova fondamento l'istituto del Ramo di Terzo Settore dell'ente ecclesiastico.



3. Come gestire le attività sociali

L'ordinamento italiano consente ai soggetti di gestire le proprie attività avvalendosi di modelli organizzativi differenti: (i) flessibili e poco agevolati, (ii) pre-strutturati e (molto) agevolati

Si può gestire una scuola, un ospedale, una casa di riposo, una casa per ferie attraverso:

una società di capitali <i>profit</i>	Soggetto	una fondazione <i>non profit</i>
assenti	Agevolazioni	presenti
presente	Flessibilità	assente
libro V codice civile + TUIR	Fonti	riforma del Terzo Settore

Le diversità dei tracciati stradali





La Riforma del Terzo Settore progetta un tracciato stradale: breve, veloce ... e blindato.

Il percorso è breve e veloce se:

- a) elimina deviazioni,
- b) elimina soste,
- c) dispone di un tracciato dedicato e riservato a determinati mezzi di trasporto (autostrada o linea veloce).

Tali caratteristiche hanno come effetto che il viaggiatore:

- a) non possa tracciare il percorso a piacimento,
- b) debba utilizzare un determinato mezzo di trasporto rinunciando ad altri,
- c) sopporti alcuni costi «di impianto» che (probabilmente) recupererà grazie alla rapidità del viaggio.

Il viaggiatore rimane però «libero» di decidere di rinunciare alla rapidità e alla brevità per godere del panorama del viaggio ...



Dall'immagine alla sostanza della Riforma del Terzo Settore

La disciplina del Terzo Settore è come una ferrovia ad alta velocità

- a) riservata ai treni ad alta velocità
- b) che assicura un viaggio rapidissimo e breve,
- c) che conduce alla meta senza spreco di risorse (tempo, mezzi finanziari, opportunità),

Ma

- a) non consente deviazioni di percorso,
- b) non consente soste,
- c) Impedisce di perseguire finalità diverse rispetto a quella di arrivare a Roma.



La disciplina del Terzo Settore è come una ferrovia ad alta velocità

riservata ai treni ad alta velocità	i soggetti devono avere determinate caratteristiche (cf Ramo dell'ECCR)
che assicura un viaggio breve e veloce	si godono agevolazioni fiscali e finanziarie e (probabilmente) alcuni rapporti con la Pubblica Amministrazioni saranno riservati agli enti di T.S.
che conduce alla meta senza spreco di risorse (tempo, mezzi finanziari, opportunità)	tutte le risorse economiche devono essere destinate all'attività di T.S. (divieto di distribuire utili e avanzi)
non consente deviazioni di percorso	i soggetti non possono svolgere attività diverse da quelle di T.S. o I.S.
non consente soste	occorre adottare strumenti di controllo interno ed esterno
impedisce di perseguire finalità diverse rispetto a quella di arrivare a Roma	le attività svolte devono essere non commerciali (ricavi non superiori ai costi) per accedere al mondo del Terzo Settore, oppure imprenditoriali (ricavi superiori ai costi) per accedere al mondo dell'Impresa Sociale



4. Perché il Ramo Terzo Settore (o Impresa Sociale) dell'ente ecclesiastico.

Poiché l'ente ecclesiastico concordatario (o, come li denomina la Riforma, gli *enti religiosi civilmente riconosciuti*)

- a) deve avere «*finalità di religione o di culto*» (art. 7, co. 2, L. n. 121/85) e che
- b) tale fine deve essere «*costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico*»,

se ne deduce che **l'ente ecclesiastico non potrebbe essere un ETS o un'Impresa Sociale a tutto tondo a motivo dell'irriducibilità delle sue finalità a quella prevista dalla Riforma.**

Tale irriducibilità appare in modo ancor più chiaro quando si presta attenzione alle attività che permettono all'ente ecclesiastico di perseguire il proprio fine costitutivo; tali attività, infatti, non sono incluse tra quelle di interesse generale in quanto ai sensi dell'art. 16, lett. a, L. n. 222/85 «*Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*»



In sintesi

Ente di Terzo Settore o Impresa Sociale		Ente Ecclesiastico concordatario
nasce « <i>per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale</i> » (art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 117/17)	Finalità	deve avere « <i>finalità di religione o di culto</i> » (art. 7, co. 2, L. n. 121/85)
svolgendo in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'elenco (chiuso) dell'art. 5	Attività (essenziali)	deve svolgere le attività di religione o culto di cui all'elenco (chiuso) art. 16, lett. a)
e potendo gestire altre attività solo se riconducibili a quelle di cui all'art. 6.	Altre attività	e può svolgere tutte le « <i>attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984</i> ».



Soluzione: il Ramo Terzo Settore (o Impresa Sociale) dell'ente ecclesiastico.

D.Lgs. n. 112/17, art. 4, co. 3

«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto **si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5**, a condizione che per tali attività **adottino un regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività **deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili** di cui all'articolo 13».

D.Lgs. n. 117/17, art. 1, co. 3

«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto **si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2**, a condizione che per tali attività **adottino un regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività **deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili** di cui all'articolo 9».

5. Il decalogo dell'ente ecclesiastico nell'ordinamento italiano

Con la revisione del Concordato si è aperta una (breve) stagione caratterizzata dalla adozione di **norme applicative d'origine bilaterale** volte a disciplinare la vita e l'azione degli enti ecclesiastici: *in primis* la citata legge concordataria n. 222/85, cui sono seguite le intese interpretative del 10 aprile – 30 aprile 1997 (finanziamento dell'edilizia di culto e riconoscimento degli enti ecclesiastici) e del 13 novembre – 14 dicembre 2000 (termine ultimo per l'adozione dei decreti canonici di ritrasferimento).

Negli anni successivi il quadro normativo ha continuato ad arricchirsi non tanto in riferimento a norme aventi direttamente ad oggetto l'ente ecclesiastico, ma a motivo del fatto che **il legislatore italiano ha sviluppato in modo particolare un'azione normativa diretta a disciplinare il fenomeno del *no profit* e delle attività di valore sociale.**

Per offrire uno sguardo sintetico di questo panorama – che intreccia norme pattizie e norme unilaterali – può essere utile articolare la sua esposizione in una sorta di decalogo.

1. Le persone giuridiche canoniche pubbliche possono acquisire il riconoscimento civile come enti ecclesiastici a norma degli articoli 1-20 della Legge n. 222/85; nel contempo la Chiesa e i suoi enti, al pari degli altri soggetti riconosciuti dall'ordinamento italiano, possono promuovere la nascita di enti civili la cui struttura è soggetta alle sole normative statali (per es. fondazioni, associazioni riconosciute e non, società, trust).
2. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono tenuti ad iscriversi al solo Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalle Prefetture e in tale Registro devono essere iscritte le notizie fondamentali della vita dell'ente.
3. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere qualsiasi attività o iniziativa (come pure gestire patrimoni) e sono sempre soggetti alla vigilanza canonica esercitata dall'Ordinario o dal superiore (oltre che dalla Santa Sede).
4. Per quanto riguarda le attività gestite dall'ente ecclesiastico, quelle cosiddette di “religione o culto” sono soggette alla sola disciplina canonica mentre tutte le altre – denominate “diverse” – sono soggette anche alla normativa statale comune, vietata però qualsiasi possibilità per quest'ultima di incidere indirettamente sulla struttura e sui fini dell'ente ecclesiastico.

5. La Chiesa e i suoi enti (ecclesiastici civilmente riconosciuti) realizzano la propria missione ecclesiale gestendo molteplici attività che pur avendo natura diversa (cf. la distinzione di cui all'art. 16, L. n. 222/85) **apportano ciascuna a proprio modo un contributo per conseguire tale obiettivo**; e tutto – strutture e risorse finanziarie – concorre a sostenere “tutte” le attività (dalle offerte raccolte in Chiesa durante le celebrazioni ai ricavi del bar dell'oratorio, dalle eredità agli avanzi di gestione della scuola per l'infanzia).
6. Non esiste una fiscalità speciale e riservata all'ente ecclesiastico; infatti sia nel 1929 quanto nel 1985 la fiscalità (principalmente le imposte dirette) alla quale sono soggette le attività “diverse” è quella comune prevista dallo Stato per tutte le sue attività “sociali” (fino al 1985 il termine di riferimento è stato quello delle attività di beneficenza ed istruzione).
7. Gli enti ecclesiastici che svolgono un'attività commerciale (come delineata dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e dall'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 - TUIR) devono tenere una contabilità separata ai sensi dell'articolo 144 del TUIR.

8. Gli enti ecclesiastici, come pure le Associazioni di Promozione Sociale, possono strutturare al proprio interno il cosiddetto “ramo ONLUS” qualora gestiscano attività con le caratteristiche previste dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 e, limitatamente a tali attività, trova applicazione la disciplina di favore prevista per tutte le ONLUS.
9. Per il fatto che la finalità di religione o culto è essenziale e costitutiva per tutti gli enti ecclesiastici e che le attività che integrano tale finalità non possono avere natura commerciale, gli enti ecclesiastici (come pure le associazioni sportive dilettantistiche e le bande e le filodrammatiche) mantengono sempre la qualifica di “enti non commerciali” e, dunque, determinano l'imponibile IRES applicando le norme che disciplinano i redditi fondiari, quelli di capitale, quelli d'impresa e quelli diversi.
10. Nonostante l'ente ecclesiastico, al pari di tutti gli enti cosiddetti *no profit* (da non confondersi con gli enti non commerciali), possa svolgere attività commerciali, per effetto della Circolare n. 3407/c del 9 gennaio 1997 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato – confermata dalla Circolare n. 145656 del 18 agosto 2014 del Ministero per lo Sviluppo Economico – non può iscriversi al Registro delle Imprese ma deve iscriversi solo al Repertorio Economico Amministrativo.

6. Quale compatibilità tra il terzo settore e l'ente ecclesiastico?

Alla luce del decalogo illustrato al precedente paragrafo è ora possibile rileggere alcuni principi della Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016 (e dei decreti attuativi) e così:

- immaginare (solo immaginare) la possibile **nuova sincronia tra la disciplina canonica dell'ente ecclesiastico e l'ordinamento giuridico italiano**,
- **individuare gli eventuali punti di contatto che chiedono di essere approfonditi al fine di garantire un "buon allineamento"** dei due sistemi giuridici, come accadde nel 1929 e nel 1985.

“Buon allineamento” non è un eufemismo per tentare di acquisire privilegi, sempre ingiusti, ma per rendere possibile – con norme razionali, generali e astratte – la vita degli enti ecclesiastici secondo lo spirito dei Patti Lateranensi e della Costituzione Italiana.

6.1 La struttura degli enti del Terzo Settore e la “giurisdizione” canonica per gli enti ecclesiastici

Il tema è molto delicato in quanto negli anni **si è attenuata la chiarezza della distinzione tra gli ambiti riservati all'ordinamento canonico** (in quanto riferiti al soggetto) **e quelli che può/deve disciplinare l'ordinamento statale** (in quanto riferiti all'attività).

Un esempio può aiutare a comprendere la delicatezza della questione: il Decreto Legislativo n. 231/01 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – si colloca sul versante delle attività o su quello del soggetto? Si deve, infatti, considerare che l'istituzione dell'organo di vigilanza (e i suoi poteri) potrebbe incidere sul libero esercizio della potestà attribuita dal Codice di Diritto Canonico al Vescovo o al Superiore.

Inoltre laddove solo per alcune attività l'ente ecclesiastico dovesse (volere) godere della normativa del Terzo Settore, occorre riflettere circa il modo di applicare al “ramo” le norme che saranno predisposte nell'osservanza della lettera d), comma 1, articolo 4 della Legge n. 106/16 e che di per sé sono immaginate come da applicarsi all'ente in quanto tale.

6.2 Il divieto di distribuire utili e la questione della “non lucratività soggettiva”

Uno degli snodi cruciali del nuovo Terzo Settore è la corretta comprensione del concetto di “non lucratività” che il legislatore delegante ha così definito: *“e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d)”* (art. 4, L. n. 106/16).

È un tema assai complesso, soprattutto quando accostato all'ente ecclesiastico, e ne è prova il fatto che negli ultimi anni sia stato oggetto di molte attenzioni da parte del legislatore, della giurisprudenza e della normativa comunitaria.

La complessità (e la confusione) è poi cresciuta quando il concetto di “non lucratività” è stato applicato non più solo all'ente (com'era secondo la più stretta tradizione giuridica, almeno a partire dalla normativa ONLUS del 1997) ma anche alle diverse attività. Infatti:

- quando è riferito all'ente (**non lucratività soggettiva**) ha come contenuto normativo il divieto di distribuire utili, fondi o avanzi di gestione e, correlativamente, l'obbligo di utilizzare tutte le risorse disponibili solo per le proprie attività,
- quando, invece, è riferito ad un'attività (**non lucratività oggettiva**) ha assunto tutt'altro significato identificandosi con il divieto di svolgere un'attività con modalità tipiche dell'impresa (è il cosiddetto metodo economico che tende a massimizzare il risultato economico positivo).

La compatibilità dell'ente ecclesiastico con la Riforma

Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 117/17 precisano le condizioni che consentono di attribuire la qualifica della **non lucratività soggettiva** :

«1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo» (art. 8)

«1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli» (Art. 9).

6.3 I controlli interni e la rendicontazione

È di tutta evidenza l'opportunità di assicurare un'adeguata trasparenza degli enti del Terzo Settore per la garanzia dei finanziatori, dei destinatari dei servizi, di coloro che non partecipano all'amministrazione dell'ente:

«1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico. 2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;*
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;*
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità [...].*

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro” (art. 30, D.Lgs. n. 117/17).

6.4 La questione della (semplificazione della) registrazione degli enti

L'attuale molteplicità dei Registri e degli Albi è superata dall'istituzione di un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ex art. 45, D.Lgs. n. 117/17 (e in alternativa del Registro delle Imprese per le Imprese Sociali) al fine di assicurare la piena conoscibilità degli enti del Terzo Settore in tutto il territorio nazionale.

Questi requisiti possono sussistere anche in riferimento agli enti ecclesiastici (per es. le parrocchie che gestiscono le scuole per l'infanzia stabilmente finanziate dal MIUR, o gli istituti religiosi che gestiscono attività sanitaria o socio-assistenziale in convenzione o accreditata) che, come anticipato, sono già tenuti ad iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura ove hanno sede.

Considerato che l'iscrizione del Registro delle Persone Giuridiche è una previsione concordataria (art. 5 L. n. 222/85) sarà necessario un attento coordinamento degli obblighi relativi ai due Registri, al fine di evitare, per esempio, la pubblicazione di notizie contraddittorie.

Un aspetto che potrebbe creare qualche difficoltà nel coordinare la pubblicazione di notizie e dati è il fatto che – normalmente – il Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura è ancora a base cartacea e, quindi, senza che sia possibile la consultazione telematica.

6.5 L'attività di volontariato, cioè le collaborazioni volontarie e gratuite

L'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/17 introduce la figura del **volontario**: «2. *Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà*».

Sarà importate evitare che tutti coloro che collaborano gratuitamente con gli enti ecclesiastici siano attratti alla disciplina del volontario degli enti di Terzo Settore, soprattutto quanto operano all'interno di attività di religione o culto.

Pare non sussistere alcuna incompatibilità ontologica tra l'attività di volontariato e l'attività di natura (sociale e) commerciale.

7. La scelta di costituire il “ramo terzo settore” dell'ente ecclesiastico

I due decreti legislativi attestano esplicitamente che non vi sono ragioni per impedire all'ente ecclesiastico di far parte di questo mondo qualora:

- a) sussistano i requisiti oggettivi, cioè svolga una o più delle attività che il legislatore delegato dovrà individuare come “*attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi*” (art. 1, L.D. n. 106/2015);
- b) scelga di gestire tali attività avvalendosi della nuova disciplina degli enti del Terzo Settore, compresa quella tributaria, e della nuova normativa sull'Impresa Sociale;
- c) tale scelta non implichi la soggezione a disposizioni civili incompatibili con la normativa canonica, universale e particolare.

La compatibilità dell'ente ecclesiastico con la Riforma

Le attività di Religione o di Culto	
<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio del culto • Cura delle anime • Formazione del clero e dei religiosi • Scopi missionari • Catechesi • Educazione cristiana 	<ul style="list-style-type: none"> • l'ordinamento statale non ha alcuna competenza in questi ambiti, • questa attività non hanno rilevanza tributaria (anche se movimentano denaro), • questa attività godono delle agevolazioni tributarie previste per le attività di istruzione e beneficenza
Le attività "diverse" esercitate in forma "non commerciale/impresa"	
<ul style="list-style-type: none"> • Carità/beneficenza • Housing sociale • Attività gratuite (anche organizzate), finanziate dall'ente pubblico e decommercializzate • Cura dei beni culturali • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • sono soggette alla normativa statale in relazione alle condizioni/modalità di esercizio, • sono soggette alla comune normativa tributaria, • non rilevano in merito al tema "aiuti di Stato" mancando un contesto imprenditoriale
Le attività "diverse" esercitate in forma "commerciale/impresa"	
<ul style="list-style-type: none"> • Scuola • Sanità • Assistenza sociale • Cultura (cine-teatro) • Attività di somministrazione • Turismo (sociale) 	<ul style="list-style-type: none"> • sono soggette alla normativa statale in relazione alle condizioni/modalità di esercizio, • hanno rilevanza tributaria ed è prescritta la tenuta della contabilità separata, • hanno rilevanza in ordine al tema "aiuti di Stato"

Poiché, come più volte sottolineato, l'ente ecclesiastico deve avere finalità di “religione o culto” e, dunque, svolgere almeno una delle attività di cui all'elenco della lettera a) dell'articolo 16, legge n. 222/85, non potrà mai assumere *tout court* la qualifica di ente del Terzo Settore, per la stessa ragione per cui oggi non può essere a tutto tondo qualificato ONLUS o INLUS.

Per superare tale ragionevole limite, e come è già accaduto in riferimento alle ONLUS e alle INLUS, il legislatore delegato potrebbe confermare la scelta di dar vita al “ramo del Terzo Settore” all'interno di un ente ecclesiastico.

Questa soluzione permette all'ente ecclesiastico di articolare la propria azione in una doppia (o tripla) sfera:

- a) le “attività di religione o culto”, che mai potrebbero essere qualificate di Terzo Settore,
- b) le “attività diverse” riconducibili a quelle di Terzo Settore,
- c) le attività diverse (lett. b, art. 16, L. n. 222/85) non comprese tra quelle proprie del Terzo Settore.

Attività da Terzo Settore (Art. 5 Codice Terzo Settore)

- a) interventi e servizi sociali (L. 8 novembre 2000, n. 328)
- b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza
- c) prestazioni socio-sanitarie (DPCM del 14 febbraio 2001)
- d) educazione, istruzione e formazione professionale (L. 28 marzo 2003, n. 53)
- e) servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42)
- g) formazione universitaria e post-universitaria
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- j) **comunicazione a carattere comunitario (L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 16, co. 5)**
- k) **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore
- n) cooperazione allo sviluppo (L. 11 agosto 2014, n. 125)
- o) commercio equo e solidale
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone «svantaggiate»
- q) alloggio sociale (DM 22 aprile 2008), nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

Attività da Terzo Settore (Art. 5 Codice Terzo Settore)

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri
- s) agricoltura sociale (L. legge 18 agosto 2015, n. 141)
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
- v) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- w) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili
- x) cura di procedure di adozione internazionale (L. 4 maggio 1983, n. 184)
- y) protezione civile (L. 24 febbraio 1992, n. 225)
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Attività da Impresa Sociale (Art. 2 Impresa Sociale)

- a) interventi e servizi sociali (L. 8 novembre 2000, n. 328)
- b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza
- c) prestazioni socio-sanitarie (DPCM 14 febbraio 2001)
- d) educazione, istruzione e formazione professionale (L. 28 marzo 2003, n. 53)
- e) servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
- g) formazione universitaria e post-universitaria
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica
- k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- l) cooperazione allo sviluppo (L. 11 agosto 2014, n. 125)
- m) commercio equo e solidale
- n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone «svantaggiate»

Attività da Impresa Sociale (Art. 2 Impresa Sociale)

- o) alloggio sociale (DM 22 aprile 2008) nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi e di accoglienza umanitaria di stranieri
- p) microcredito (art. 111, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385)
- q) agricoltura sociale (L 18 agosto 2015, n. 141)
- r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche



8. Il patrimonio «destinato»

Lo strumento del Ramo del Terzo Settore o dell'Impresa Sociale presenterà una novità rispetto al ramo ONLUS o INLUS essenzialmente proteso a perimetrare, anche contabilmente, un'attività.

I D.Lgs. n. 112/17 e n. 117/17 impongono all'ente ecclesiastico che intende partecipare al mondo del Terzo Settore di «**costituire un patrimonio destinato**».

Detto patrimonio potrebbe essere costituito percorrendo tre diverse vie:

1. la mera individuazione contabile dei beni utilizzati per l'attività di Terzo Settore o di Impresa Sociale,
2. la costituzione di un patrimonio destinato come disciplinato dall'art. 2447*bis* del codice civile,
3. l'identificazione dei beni che costituiscono il patrimonio destinato per l'attività di Terzo Settore con l'effetto di limitare ad essi la responsabilità patrimoniale dell'ente nei confronti dei creditori dell'attività di Terzo Settore e di escludere che altri creditori possano agire contro tali beni (c.d. autonomia patrimoniale perfetta del Ramo). Questa soluzione attende però una conferma da parte del legislatore.



8.1 La mera individuazione contabile

Questa opzione replica la soluzione individuata per la creazione del Ramo Onlus.

Si tratta di elaborare un inventario dei cespiti che saranno utilizzati per le attività di Terzo Settore e di Impresa Sociale gestite dal Ramo dell'ente ecclesiastico.

Non ha effetti sulla segregazione del patrimonio destinato all'attività di Terzo Settore.



8.2 La costituzione di un patrimonio destinato ex art. 2447-ter

Questa opzione utilizza invece l'istituto del patrimonio definito dagli artt. 2447-ter e ss. introdotti dal legislatore nel 2001.

Questo istituto premette la cosiddetta segregazione patrimoniale per cui sui beni del patrimonio destinato possono rivalersi solo i creditore delle attività delle attività di Terzo Settore, mentre sui beni esclusi dal patrimonio destinato possono rivalersi solo i creditore delle altre attività.

Questo istituto proprio del diritto societario prevede però delle condizioni e dei requisiti la cui applicazione al Ramo dell'ente ecclesiastico merita di essere approfondita.



Art. 2447 bis

La società può:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;*
- b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.*

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.



Art. 2447 ter Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato

La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

*a) **l'affare al quale è destinato il patrimonio;***

*b) **i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;***

*c) **il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare,** le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;*

d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;

e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;

f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;

*g) **le regole di rendicontazione dello specifico affare.***

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



Il patrimonio «destinato»

Art. 2447 quinquies Diritti dei creditori

Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti

Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.

Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447 ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.



Il patrimonio «destinato»

Art. 2447 novies Diritti dei creditori

Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società.

Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447-quinquies.



8.2 La costituzione di un patrimonio destinato non ex art. 2447-ter ma con l'effetto di assicurare la segregazione patrimoniale

Questa opzione implica una precisazione da parte del legislatore per cui la semplice costituzione del patrimonio destinato (senza assumere l'istituto disciplinato dall'art. 2447 bis) comporta la segregazione del patrimonio del Ramo di Terzo Settore.

Conto corrente 1



Provincia religiosa



Ospedale



Polizza



Titoli finanziari



Convento



Appartamenti ereditati



Conto postale



Scuola

Il patrimonio destinato

Conto corrente 1



Provincia religiosa



Ospedale



Polizza



Titoli finanziari



Convento



Appartamenti ereditati



Conto postale



Scuola

Patrimonio
Destinato

Patrimonio Stabile

Provvidenza religiosa

Conto corrente 1



Ospedale



Polizza



Titoli finanziari



Convento



Appartamenti ereditati

Patrimonio Destinato



Conto postale



Scuola





Un'ulteriore ipotesi consente di costituire il Patrimonio Destinato utilizzando l'istituto della Fondazione non autonoma prevista dal Codice di Diritto Canonico.

Questa opzione aprirebbe un'interessante **possibilità per l'ente ecclesiastico che permetterà di comporre:**

- a) la necessità ecclesiale di mantenere i beni posseduti all'interno dei cosiddetti "beni ecclesiastici" (can. 1257),
- b) la disciplina (agevolativa) del Terzo Settore,
- c) la normativa "abbastanza" recente che consente di riservare una parte del patrimonio di un soggetto giuridico alle ragioni di un gruppo particolare di creditori, escludendo tutti gli altri («patrimonio destinato»),
- d) l'antico istituto della "fondazione non autonoma" di cui ai canoni 1303 e seguenti del codice di diritto canonico.



La “fondazione non autonoma”

Can. 1303 - § 1. In diritto vanno sotto il nome di fondazioni pie:

1° le pie *fondazioni autonome* [...];

2° le pie *fondazioni non autonome* , cioè *i beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114, § 2, in ragione dei redditi annui.*

§ 2. *I beni della pia fondazione non autonoma, se furono affidati ad una persona giuridica soggetta al Vescovo diocesano, trascorso il tempo, devono essere destinati all'istituto di cui al can. 1274, § 1, a meno che il fondatore non abbia espressamente manifestato una volontà diversa; altrimenti passano alla stessa persona giuridica.*



In forza di questo connubio sarebbe consentito all'autorità ecclesiastica di:

- a) **identificare un patrimonio** (beni mobili, immobili e finanziari) **da utilizzare per gestire una o più attività di Terzo Settore** (per es. l'attività scolastica, quella sanitaria e socio assistenziale, quella ricettiva), senza dover costituire un nuovo soggetto giuridico canonico (poi ente ecclesiastico) o civile (l'attività rimane, infatti, della persona giuridica canonica pubblica titolare dei beni; per es. la parrocchia, la diocesi, la fondazione di culto, l'istituto religioso, la casa religiosa);
- b) **adottare uno statuto per disciplinare puntualmente l'amministrazione del patrimonio** (e delle attività) della fondazione non autonoma **e definire l'ambito delle attività affidate alla fondazione** stessa;
- c) **attribuire** – in sede di statuto – **l'amministrazione dei beni della fondazione non autonoma** (e, dunque, anche delle attività gestite utilizzando quel patrimonio) **ad un vero e proprio consiglio di amministrazione e, se del caso, prevedere altri organi cui affidare particolari funzioni** (per es. la vigilanza interna, similmente ai revisori legali, o la direzione, similmente ad un amministratore delegato);
- d) **redigere un rendiconto canonico complessivo** (ed un bilancio come richiesto dall'ordinamento civile) della fondazione non autonoma **distinto rispetto a quello relativo alle altre attività gestite dalla persona giuridica canonica** (ente ecclesiastico).



A mero titolo di esempio si vedano i seguenti casi:

- a) la parrocchia potrebbe gestire l'attività di scuola per l'infanzia (i) dando vita – con un apposito statuto – ad un “ramo del Terzo Settore”, (ii) identificando il patrimonio destinato a tale attività – probabilmente l'immobile ove essa è svolta – (iii) gestendo la medesima nella forma dell'impresa sociale;

- b) un istituto religioso, il cui carisma è la cura dei poveri, potrebbe gestire le strutture destinate alla loro accoglienza e assistenza (i) dando vita – con un apposito statuto – ad un “ramo del Terzo Settore”, (ii) identificando il patrimonio destinato a tale attività – probabilmente gli immobili ove tali opere sono realizzate, le dotazioni finanziarie iniziali e quelle provenienti dalla gestione delle medesime – (iii) gestendo questa attività socio-assistenziale nella forma dell'impresa sociale.

AVVOCATURA

della Curia dell'Arcidiocesi di Milano

Responsabile: dott. don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale Curia di Milano	Indirizzo: Piazza Fontana 2 - 20122 Milano Telefono: 028556434 – Fax: 02861396 Mail: Avvocatura@diocesi.milano.it Web: www.chiesadimilano.it/avvocatura
--	---

L'Avvocatura è l'Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della Parte Prima dello Statuto della Curia, di cui è responsabile l'Avvocato generale della Curia. L'Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali. L'Avvocatura può avvalersi, di esperti e può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di studiosi e di operatori per le materie di competenza. L'Avvocatura opera nei seguenti ambiti di competenza:

1. [Canonico](#) 2. [Ecclesiastico](#) 3. [Civile](#) 4. [Fiscale e contributivo](#)

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, l'Avvocatura svolge le funzioni seguenti:

1. [Studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale](#)
2. [Consulenza e assistenza](#) 3. [Informazione e formazione](#) 4. [Attività autorizzativa e di controllo](#) 5. [Elaborazione della normativa diocesana e sua applicazione](#)

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

2015 – Giuffrè

Prefazione di S. Em. Card. Pietro Parolin – Segretario di Stato

Presentazione

In occasione del trentesimo anniversario della L. n. 222 del 20 maggio 2015, un gruppo studiosi di diritto ecclesiastico ha raccolto in un testo l'esperienza e la conoscenza acquisita in molti anni di studio e lavoro attorno ai principali temi relativi all'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto.

È nato così un libro che, con un linguaggio tecnico e accessibile, presenta la natura e le peculiarità di questo soggetto giuridico tanto presente in Italia (oltre 30.000) e promotore di molte iniziative a favore dell'uomo: dalle essenziali attività di religione o di culto alle tradizionali attività di natura sociale e culturale.



L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

I destinatari

Il libro è un testo tecnico elaborato avendo presente due categorie di destinatari. Alla prima appartengono gli amministratori degli enti ecclesiastici ed i laici che partecipano ai loro consigli, alla seconda i moltissimi professionisti (per es. commercialisti, notai, avvocati, architetti, ragionieri, geometri, consulenti del lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione) che assistono tali enti, coloro che rappresentano la pubblica amministrazione (locale, centrale e comunitaria) e le istituzioni economiche con le quali l'ente ecclesiastico è in quotidiano rapporto (per es. banche, assicurazioni, fondazioni di erogazione), soprattutto a motivo delle attività diverse da quelle di religione o di culto.

Gli autori confidano infatti che ciascun lettore possa trovare un effettivo aiuto per svolgere al meglio il proprio servizio e lavoro a beneficio dell'ente ecclesiastico che partecipa all'offerta di un servizio realmente benefico per le tantissime persone che quotidianamente godono delle sue attività diffuse capillarmente in Italia.



L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

Autori

Bettetini Prof. Andrea	Professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico, Università degli studi di Catania e Università Cattolica di Milano
Celli Mons. Andrea	Direttore Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma
Clementi Rag. Patrizia	Fiscalista e collaboratrice dell'Avvocatura della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Interguglielmi Antonio	Mons. Vicedirettore Ufficio Amministrativo del Vicariato di Roma
Mistò Mons. Luigi	Segretario della Sezione amministrativa della Segreteria per l'economia, Città del Vaticano
Pilon Avv. Lorenzo	Consulente di diocesi ed istituti religiosi
S. Ecc. Redaelli Mons. Carlo	Arcivescovo di Gorizia e Presidente del Consiglio per gli affari giuridici della CEI
Rivella Mons. Mauro	Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Città del Vaticano
Simonelli Don Lorenzo	Avvocato Generale della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Zambon Mons. Adolfo	Professore e Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto



L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

Sommario

- L'amministrazione dei beni nella comunità cristiana: responsabilità della Chiesa e del presbitero - *Redaelli S.E. Carlo*
- L'ente ecclesiastico. L'origine canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'ente ecclesiastico. Il riconoscimento della personalità civile - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Gli atti di amministrazione straordinaria. Normativa canonica e rilievi civilistici - *Interguglielmi Antonio*
- L'alienazione dei beni ecclesiastici ed i cosiddetti "atti peggiorativi" - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dei beni ecclesiastici e la vigilanza dell'autorità competente - *Simonelli Lorenzo*
- Gli strumenti della vigilanza canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'alienazione dei beni immobili degli istituti di vita consacrata - *Simonelli Lorenzo*
- Il ruolo dei consigli nell'amministrazione dei beni della chiesa - *Zambon Adolfo*
- Indicazioni per il servizio del consiglio per gli affari economici della parrocchia - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione della parrocchia e la questione della perequazione - *Mistò Luigi*
- La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali - *Celli Andrea*
- La fiscalità dell'ente ecclesiastico - *Clementi Patrizia*
- Il bilancio preventivo dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Le attività dell'ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili problematici - *Bettetini Andrea*
- L'ente ecclesiastico ed il terzo settore - *Pilon Lorenzo*
- Quale futuro per l'ente ecclesiastico? - *Rivella Mauro*

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna («aggiornato» al 4 novembre 2016)

Publicato on line: www.chiesadimilano.it/avvocatura



Presentazione

L'emanazione nel 2005 dell'*Istruzione in materia amministrativa* della CEI è all'origine di questo testo elaborato dagli Economisti e dagli uffici amministrativi di undici diocesi italiane.

Se il diritto canonico universale e l'*Istruzione in materia amministrativa* sono le fonti di questo volume, la prassi e l'esperienza degli uffici amministrativi, nonché la vita concreta delle nostre parrocchie, sono il crogiolo che ne ha plasmato la struttura interna e i contenuti.

Così gli *Economisti delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo*, con un lavoro che li ha impegnati per oltre due anni, hanno voluto realizzare un manuale capace di presentare con chiarezza e precisione giuridica le questioni che segnano il quotidiano cammino delle nostre comunità parrocchiali.

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna («aggiornato» al 4 novembre 2016)

Publicato on line: www.chiesadimilano.it/avvocatura



I destinatari

Il volume si rivolge ai *sacerdoti*, ma soprattutto ai *collaboratori parrocchiali* e ai *professionisti*. Per il parroco, quale legale rappresentante e amministratore della parrocchia, è una opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali da tenere presenti nell'amministrare la parrocchia. Per i suoi collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia – e per i professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole essere sia un percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel particolare (e spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia uno strumento che con fondata autorevolezza indica criteri sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa canonica e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al Vescovo diocesano di emanare norme particolari cui le parrocchie devono attenersi, i contenuti del testo (in primis quelli che trattano della materia tributaria) molto difficilmente potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver posto atti illeciti e sanzionabili.

exLege

ITL Milano

exLege nasce alla fine degli anni '80 in forma di circolari indirizzate alle parrocchie della Diocesi di Milano. Rapidamente assume la forma di supplemento alla «Rivista Diocesana Milanese», diventando, a partire dal 1999, una rivista autonoma con cadenza trimestrale.

Curata dall'Ufficio Avvocatura della diocesi di Milano si avvale del contributo di esperti da tutta Italia.

Oggi exLege – unica nel suo genere – esce dall'alveo originario e si rivolge all'intero territorio nazionale.

• Destinatari

Parroci, membri dei Consigli parrocchiali per gli affari economici, associazioni ed enti *non profit*, enti ecclesiastici e studi professionali. L'attenzione specifica alle parrocchie e agli enti ecclesiastici rende la rivista uno strumento di informazione particolarmente utile anche per i professionisti (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, consulenti del lavoro...) di cui le parrocchie e le diocesi si avvalgono per affrontare correttamente le questioni amministrative.

• Finalità

Scopo della rivista è quello di offrire precisi orientamenti e chiare indicazioni con la tranquillità di essere a norma di legge (di qui la scelta del titolo *exLege*) in ordine all'amministrazione e alla gestione delle parrocchie, ma anche, in generale, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti che vi gravitano attorno (associazioni sportive e non, organizzazioni di volontariato, Onlus, eccetera).

• Contenuti

Le finalità vengono conseguite attraverso una costante presentazione della normativa ecclesiastica, civile e tributaria, accompagnata da una lettura critica della stessa in riferimento alle peculiarità degli enti ecclesiastici.

• Guide operative

Alcune tematiche, già trattate in diversi articoli, sono riprese in forma monografica nel supplemento *Le guide operative* con lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, soprattutto, pratico.

• La rivista on line

La raccolta delle annate può essere liberamente consultata sul Portale della Diocesi di Milano.

Dell'annata in corso viene offerto invece un sommario ragionato e la Guida operativa.

www.chiesadimilano.it/avvocatura

www.chiesadimilano.it/exlege

exLege

ABBONAMENTI

Per abbonarsi occorre:

1. effettuare il versamento della quota mediante bollettino postale (ccp. 13563226) o bonifico bancario (IBAN: IT 73 H 05216 01631 000000046652, Credito Artigiano, Agenzia 1 di Milano), indicando solo il nominativo di chi effettua il pagamento
2. compilare la scheda “**dettaglio indirizzi**” indicando colui cui deve essere recapitata la rivista
3. inviare la scheda “dettaglio indirizzi”, completa della ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario, a **ITL - Servizio Abbonati**, fax: 0249665083, oppure mail: exlege@chiesadimilano.it

Bollettino postale, estremi del bonifico e scheda “dettaglio indirizzi” sono disponibili all’indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege

Quote abbonamento

Annuale: Italia: € 30,00 - Estero: € 60,00



EX LEGE

Presentazione

ExLege, trimestrale a cura dell'Avvocatura della diocesi di Milano, è una rivista destinata in particolare ai parroci, ai membri dei consigli per gli affari economici e agli amministratori degli enti ecclesiastici, che offre orientamenti e indicazioni precise circa la gestione delle parrocchie e degli altri soggetti che vi gravitano intorno, con la tranquillità di essere a "norma di legge"

STAMPA

INVIA AD UN AMICO

PAGINA PRECEDENTE

FACEBOOK

TWITTER

ExLege, rivista trimestrale curata dall'Avvocatura della diocesi di Milano ed edita dalla società Itl srl, si inserisce nell'impegno che la diocesi ambrosiana ha assunto, seguendo le indicazioni emerse nel 47° Sinodo diocesano, di informazione e formazione degli operatori presenti nelle parrocchie.

È destinata in primis ai parroci, ai membri dei consigli per gli affari economici, agli amministratori degli enti ecclesiastici (diocesi, seminari, province religiose, case religiose), nonché ai professionisti che assistono tali enti, ma si rivolge anche a tutti i soggetti del mondo non profit e agli enti non commerciali che possono operare in stretto contatto con la parrocchia (associazioni sportive, organizzazioni di volontariato, consultori, onlus, ecc.).

Scopo della rivista è quello di offrire precisi orientamenti e chiare indicazioni in ordine all'amministrazione e alla gestione delle parrocchie, ma anche, in generale, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti che vi gravitano intorno, con la tranquillità di essere a norma di legge (da qui la scelta del titolo *exLege*).

Tali finalità vengono conseguite attraverso la costante e puntuale presentazione delle novità relative alla normativa ecclesiastica, civile e tributaria, la lettura critica e pratica di temi e istituti di particolare rilevanza, la pubblicazione di documenti, elaborati da altri soggetti, che possono avere interesse per gli enti ecclesiastici.

Ogni fascicolo è accompagnato dal supplemento *Le guide operative* che riprende in forma monografica una serie di argomenti già trattati nella rivista con lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, soprattutto, pratico.

La rivista viene diffusa per abbonamento ed è acquistabile presso le librerie cattoliche; è presente anche on line (portale della diocesi di Milano), dove possono essere consultate tutte le annate precedenti a quella in corso di pubblicazione. Dell'annata in corso viene invece offerto un abstract degli articoli e l'intero testo del supplemento *Le guide operative*.

L'archivio della rivista è disponibile all'indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege sono scaricabili i numeri completi delle annate arretrate dell'annata in corso è scaricabile il sommario e l'abstract



Elenco completo

Guide operative. Le raccolte occasionali di fondi. A cura di Patrizia Clementi (Numero 1/2013)

Guide operative. Il nuovo lavoro accessorio. A cura di Patrizia Clementi (Numero 2/2012)

Guide operative. I contribuenti minimi e gli "ex minimi". A cura di P. Clementi (Numero 1/2012)

Guide operative. Concessione a terzi di spazi parrocchiali. A cura di P. Clementi (Numero 4/2011)

Concessioni a terzi di spazi parrocchiali. A cura di L. Simonelli (Numero 3/2011)

Diritti reali, usufrutto, uso abitazione. A cura di P. Clementi, E. Mapelli (Numero 2/2011)

La rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili. A cura di Patrizia Clementi (Numero 1/2011)

La detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (Numero 3-4/2010)

Diritto di superficie. Di Patrizia Clementi, Marina Dellanoce, Elisabetta Mapelli (Numero 1-2/2010)

Lavoro e oratorio estivo a cura di Patrizia Clementi, Lorenzo Simonelli (Numero 4/2009)

Le successioni a cura di Patrizia Clementi, Marina Dellanoce, Elisabetta Mapelli (Numero 3/2009)

La comunicazione dati delle associazioni: "Modello EAS" a cura di Patrizia Clementi (Numero 2/2009)

Il lavoro accessorio a cura di Patrizia Clementi (Numero 1/2009)

Il lavoro subordinato a cura di Giancarlo Esposti (Numero 3 - 4/2008)

Il testamento del sacerdote a cura di Lorenzo Simonelli (Numero 1- 2/2008)

Classificazione delle attività economiche Codici attività ATECO2007. Patrizia Clementi (Numero 4/2007)

Manutenzioni sugli immobili: aliquote IVA a cura di Patrizia Clementi (Numero 3/2007)

Gli enti ecclesiastici e il repertorio economico amministrativo (REA). L. Simonelli (Numero 2/2007)

Locazioni particolari a cura di Patrizia Clementi, Elisabetta Mapelli (Numero 1/2007)

Contratto di locazione di immobili ad uso abitativo e ad uso diverso (Numero 4/2006)

All'indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege sono scaricabili tutte le Guide Operative allegare alla rivista, comprese quelle dell'anno in corso

